

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV.A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.2.1 a) o b) se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{C.R34}) + (P_{C.R34}/L_{C.R34})] \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$  = è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R35;

$P_{C.R34}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R34,  $L_{C.R34}$  = è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume.

5. I preparati seguenti sono classificati irritanti:

5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo "X<sub>i</sub>", l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R41;

5.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV.A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 a) o b) se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{X_i.R41}) + (P_{C.R34}/L_{X_i.R41}) + (P_{X_i.R41}/L_{X_i.R41})] \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;

$P_{C.R34}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;

$P_{X_i.R41}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato;

$L_{X_i.R41}$  = è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume;

5.2 irritante per gli occhi e contrassegnati con il simbolo "X<sub>i</sub>", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R36;

5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV.A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.2.3. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.2.1 lettera a) o lettera b) se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{X_i.R36}) + (P_{C.R34}/L_{X_i.R36}) + (P_{X_i.R41}/L_{X_i.R36}) + (P_{X_i.R36}/L_{X_i.R36})] \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato;

$P_{C.R34}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato;

$P_{X_i.R41}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato;

$P_{X_i.R36}$  = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato;

$L_{X_i.R36}$  = è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.3 irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo "X<sub>i</sub>", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R38;

5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV.A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;